

**INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all'albo banche n.4831/4 - ABI 08342

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5

Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro

Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail info@bccaquara.it

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede:

<i>Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente</i>		
<i>Nome e Cognome</i>	<i>Sede (Indirizzo)</i>	<i>Telefono/mail</i>
<i>Qualifica</i>	<i>Codice dipendente</i>	<i>Ischr. Albo Unico Promotori Finanziari</i>

**CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO**

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

**I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI**

I **Finanziamenti in Convenzione con Medio Credito Centrale spa - Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese** sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (art. 2 comma 100 lett. a) Legge 662/96) gestito dal Medio Credito Centrale Spa (MCC) e destinati a sostenere l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e Professionisti.

Il Fondo di Garanzia valuta l'ammissibilità dei richiedenti in base alla tipologia e alla durata dell'operazione e determina

la percentuale di garanzia in funzione della probabilità di inadempimento attraverso un modello di valutazione suddiviso in cinque fasce correlate alla probabilità di inadempimento (rischio maggiore, percentuale garantita più elevata). Tale modello di valutazione non si applica nel caso di start-up, start-up innovative, incubatori certificati e pratiche di importo ridotto (non superiori ad € 25.000,00 per singolo beneficiario).

L'intervento del Fondo è assistito dalla garanzia in ultima istanza dello Stato.

Possono beneficiare:

Le PMI:

- Start-up innovative ed incubatori certificati appartenenti a tutti i settori economici, purchè l'operazione sia direttamente finalizzata all'attività economica svolta, ad eccezione dei seguenti: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; K – Attività finanziarie e assicurative; O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi

indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

-I Professionisti iscritti agli ordini professionali o che aderiscono alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

Le operazioni finanziarie con piano di ammortamento e finalizzate ad investimenti, sono soggette ad una serie di requisiti che possono determinare la revoca dell'agevolazione:

- il programma di investimento deve essere completato dal beneficiario finale entro 5 anni dal perfezionamento dell'operazione;
- i soggetti beneficiari finali devono predisporre una relazione finale, contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati.
- la relazione finale sul programma di investimento deve essere conservata per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario finale ad MCC, entro un mese dalla relativa richiesta;
- qualora dalla relazione finale sul programma di investimento inviata dal soggetto beneficiario finale emerga il completamento parziale del programma di investimento, l'agevolazione è revocata in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

#### Mutuo con garanzia ISMEA

Il mutuo con garanzia ISMEA è un mutuo di scopo concesso ad imprenditori agricoli e finalizzato all'esercizio delle attività agricole e zootecniche e a quelle ad esse connesse e collaterali (art. 43 e seguenti del Testo Unico Bancario). Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

La durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

Il prodotto è offerto alle imprese agricole, qualificate rispettivamente micro, piccole e medie, di cui all'art. 1 del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228 per le seguenti finalità:

- a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese tipologie di finanziamento come l'acquisto di quote latte e di bestiame, nonché quelle destinate alla crescita e in generale per lo sviluppo delle imprese;
- b) la costruzione acquisizione ampliamento ristrutturazione o al miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, ivi compreso l'acquisto di beni e servizi destinati ad incrementare il livello di sicurezza degli addetti;
- c) l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature destinate allo svolgimento, al miglioramento, al potenziamento strutturale e all'innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse, nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
- d) il consolidamento di passività onerose agrarie e la sostituzione di finanziamenti agrari a medio lungo termine in essere presso le Banche del Gruppo o presso altre Banche;
- e) l'acquisto di beni e servizi destinati all'attività produttiva dell'impresa agricola.

Il mutuo è assistito dalla garanzia sussidiaria dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare-ISMEA di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e regolamentata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.

La garanzia sussidiaria è comunque subordinata all'esistenza di particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività.

#### CHE COS'È LA GARANZIA SUSSIDIARIA ISMEA

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) - Ente Pubblico Economico - gestisce l'attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine a favore di imprenditori agricoli.

Sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di ISMEA i finanziamenti posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 di durata superiore a diciotto mesi.

Sono altresì assistiti dalla garanzia sussidiaria di ISMEA i finanziamenti di durata fino a diciotto mesi posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 purché fruanti di un contributo pubblico in qualsiasi forma sia esso riconosciuto.

I soggetti beneficiari sono tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che contraggono finanziamenti ai sensi dell'art.43 del TUB, finalizzati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse e collaterali.

Informazioni sulla garanzia sussidiaria ISMEA sono disponibili sul sito [www.ismea.it](http://www.ismea.it).

### **Mutuo a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### **Mutuo a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Se il mutuo è a tasso variabile, in caso di soppressione o mancata rilevazione del parametro di indicizzazione le parti concordano sin d'ora che il finanziamento continuerà a produrre interessi, indicizzati al parametro sostitutivo che eventualmente sarà individuato a livello normativo o, in alternativa, al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, entrambi maggiorati di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione del parametro. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

## Altro

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia.

## Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso del rapporto il tasso di interesse e le altre condizioni economiche applicate al cliente.

Quando il tasso del mutuo è indicizzato, il Cliente corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se il parametro di riferimento aumenta nel corso degli anni.

La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

L'intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Per saperne di più:

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), presso tutte le filiali della banca, [www.bccaquara.it](http://www.bccaquara.it)

Imprese con attribuzione di rating di legalità:

Le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità, così come introdotto dall'art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e disciplinato dal Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014.

Tale rating ha un range di un minimo di una "stellina" e un massimo di tre "stelline" attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Il rating di legalità ha una durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta del Cliente. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una "stellina" l'autorità dispone la revoca del rating. Qualora vengano meno i requisiti grazie ai quali l'impresa ha ottenuto un rating più alto l'AGCM riduce il numero di "stelline".

Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre delle condizioni agevolative, così come indicate nel presente Foglio Informativo.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso variabile		
Capitale: € 100.000,00	Durata del finanziamento (mesi): 120	T.A.E.G.: 8,21%
Tasso fisso		
Capitale: € 100.000,00	Durata del finanziamento (mesi): 120	T.A.E.G.: 7,47%

In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il **TAEG ha valore meramente indicativo**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

Importo massimo finanziabile	In base alla capacità reddituale del cliente
------------------------------	--

Durata	Da 19 mesi a 120 mesi
--------	-----------------------

<b>TASSI</b>
--------------

Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread	<p>Tasso globale di ammortamento: MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: 6,9%</p> <p>Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 7,12244%</p> <p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: Euribor 6 mesi 360 (Attualmente pari a: -0,308%) + 7,9 punti perc. Minimo: 4% Massimo: 12% Valore effettivo attualmente pari a: 7,592% Frequenza variazione tasso: Semestrale Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 7,86182% Rilevato con frequenza semestrale dal sito dell' EMMI l'ultimo giorno lavorativo di giugno e dicembre di ciascun anno ed applicato il primo luglio o e il primo gennaio.</p>
Tasso di interesse di preammortamento	<p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: 6,9%</p> <p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: Euribor 6 mesi 360 (Attualmente pari a: -0,308%) + 7,9 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 7,592% Frequenza variazione tasso: Semestrale Rilevato confrequenza semestrale dal sito dell' EMMI l'ultimo giorno lavorativo di giugno e dicembre di ciascun anno ed applicato il primo luglio o e il primo gennaio.</p>
Spread tasso di mora	<p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: 3,5 punti percentuali MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: 3,5 punti percentuali in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora</p>

<b>SPESE</b>
--------------

<b>Spese per la stipula del contratto</b>	
Istruttoria mutuo ordinario	<p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: 0,75% Minimo: € 1.000,00 Massimo: € 2.500,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: 0,75% Minimo: € 1.000,00 Massimo: € 2.500,00</p>
Spese stipula fuori sede	<p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00</p>
Altre spese iniziali	<p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00</p>
Istruttoria mutui a SAL	<p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: 0,75% Minimo: € 1.000,00 Massimo: € 2.500,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: 0,75% Minimo: € 1.000,00 Massimo: € 2.500,00 su importo del SAL</p>
<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	
Gestione pratica	Non previste
Incasso rata	<p>MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: Cassa: 0,5% Massimo: € 5,00 Presenza rapporto: 0,5% Massimo: € 5,00</p>

	SDD: 0,5% Massimo: € 5,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: Cassa: 0,5% Massimo: € 5,00 Presenza rapporto: 0,5% Massimo: € 5,00 SDD: 0,5% Massimo: € 5,00 dell'importo della rata
Accollo mutuo	Non previsto
Sospensione pagamento rate	Gratuita
Aliquota DPR 601	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: 0,25% MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: 0,25%
Aliquota SGFA	secondo disposizioni di legge.
Spese per avvisi	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spese per decurtazione	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: 0% MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: 0%
Recupero Spese Est. Ant. RATA	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Recupero Spese Est. Ant. MUTUO	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: 1% MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: 1% calcolato sul debito residuo
Spese rinegoziazione	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spese agency fee	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 Addebito posticipato a period. ANNUALE MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00 Addebito posticipato a period. ANNUALE
Spese aggiuntive rate in mora	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spese copia documentazione	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 10,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 10,00 Per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Spese per primo sollecito	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spese per secondo sollecito	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spese altri Pegni	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spese Pegno su titoli a garanzia	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Bolli Pegno su titoli a garanzia	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spese altri Pegni	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spese consulenze e garanzia Fondo	recupero spese per lavorazione ed acquisizione garanzia Fondo MCC con un massimo di € 0,00
Recupero spese portabilità	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Informativa precontrattuale	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: € 0,00
Spedizione documentazione periodica	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 INFOBANKING: € 0,00 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 INFOBANKING: € 0,00

Spedizione variazioni condizioni	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.:	
	POSTA: €	0,00
	CASELLARIO POSTALE INTERNO: €	0,00
	INFOBANKING: €	0,00
	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV:	
	POSTA: €	0,00
	CASELLARIO POSTALE INTERNO: €	0,00
	INFOBANKING: €	0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

#### PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: FRANCESE A RATE COST. POSTIC. MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Tipologia di rata	Costante posticipata
Periodicità delle rate	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: MENSILE MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: MENSILE
MODO PAGAMENTO INTERESSI	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: INTERESSI POSTICIPATI MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: INTERESSI POSTICIPATI
MODO CALCOLO INTERESSI	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: MATEMATICA MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: MATEMATICA
TIPO CALENDARIO	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: GIORNI COMMERCIALI / 360 MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: GIORNI COMMERCIALI / 360
PERIODICITA PREAMMORTAMENTO	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: MENSILE MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: MENSILE
BASE CALCOLO INTERESSI MORA	MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC T.F.: Importo rata MUTUI CHIR. GAR. ISMEA E MCC TV: Importo rata

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01.07.2020	-0,308%
01.01.2020	-0,325%
30.08.2019	-0,428%

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

#### ESEMPIO RAPPRESENTATIVO

Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata MENSILE per un capitale di: € 100.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno
7,592%	24	€ 4.504,14	€ 4.552,22	€ 4.456,36
7,592%	36	€ 3.114,85	€ 3.178,15	€ 3.052,30
7,592%	48	€ 2.422,19	€ 2.494,31	€ 2.351,34
7,592%	60	€ 2.008,17	€ 2.086,54	€ 1.931,61
7,592%	84	€ 1.538,37	€ 1.625,88	€ 1.453,73
7,592%	120	€ 1.191,82	€ 1.289,58	€ 1.098,47
<b>Tasso fisso</b>				
Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata MENSILE per un capitale di: € 100.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno
6,9%	24	€ 4.472,73	Non previsto	Non previsto
6,9%	36	€ 3.083,14	Non previsto	Non previsto
6,9%	48	€ 2.389,99	Non previsto	Non previsto
6,9%	60	€ 1.975,41	Non previsto	Non previsto
6,9%	84	€ 1.504,38	Non previsto	Non previsto
6,9%	120	€ 1.155,94	Non previsto	Non previsto

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

#### SERVIZI ACCESSORI

Spesa assicurativa € 0,00

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo chirografario il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

VOCI	COSTI
Altro	

#### TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione completa
Disponibilità dell'importo	Appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali garanzie previste

#### ALTRO

Garanzie	Eeffetti in bianco/fidejussione, garanzia MCC , garanzia ISMEA in presenza di garanzia MCC sarà applicata una commissione dell'1,00% del valore della garanzia con un minimo di euro 500,00
	In presenza di garanzia MCC sarà applicata una commissione unatantum dell' 1,00% del valore della garanzia con un minimo di euro 500,00

#### RATING LEGALITA'

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione

delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca offre particolari agevolazioni in termini di tasso e commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di legalità. In particolare, per aziende in possesso di un rating di legalità la Banca può concedere una riduzione del tasso debitore annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard di Istituto ed una riduzione del 10% delle spese di istruttoria, impegnandosi inoltre a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori ai 30 giorni di calendario in presenza di una completa documentazione fiduciaria.

## **ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI**

### ***Estinzione anticipata***

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

### ***Recesso della banca***

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovuto.

### ***Portabilità del mutuo***

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovute a seguito del recesso

### ***Reclami***

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) All'Ufficio Reclami

Banca di Credito Cooperativo di Aquara

SS 18 Loc. Cerro

84047 Capaccio Paestum (SA)

indirizzo di PEC [segreteria@pec.bccaquara.it](mailto:segreteria@pec.bccaquara.it)

indirizzo di posta elettronica [segreteria@bccaquara.it](mailto:segreteria@bccaquara.it) o [ufficio.reclami@bccaquara.it](mailto:ufficio.reclami@bccaquara.it)

che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore



BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi..
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<i>Piano di ammortamento "francese"</i>	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i>
<i>Piano di ammortamento "italiano"</i>	<i>Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.</i>
<i>Piano di ammortamento "tedesco"</i>	<i>Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.</i>
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Euribor	Acronimo di EURO Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario offerta in euro.

	<p>Per EURIBOR (365) si intende EURIBOR (360) moltiplicato per 365 e diviso 360.</p> <p>Per EURIBOR (360) si intende il parametro Euribor (Euro Interbank Offered Rate) (base Act/360 giorni).</p> <p>Tale valore è rilevato sul sito web dell' EMMI European Money Markets Institute (<a href="http://www.emmi-benchmarks.eu">www.emmi-benchmarks.eu</a>), di norma pubblicato sulla stampa specializzata.</p>
EMMI – European Money Markets Institute	<p>Precedentemente noto come EBF - European Banking Federation, è un'associazione internazionale di diritto belga fondata nel 1999 con l'adozione dell'Euro e con sede a Bruxelles. E' costituito dalle associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea. EMMI fornisce anche i valori dell'indice di riferimento "Euribor" (tasso di riferimento del mercato monetario per l'Euro).</p>
Indicizzazione	<p>Il valore del parametro di indicizzazione, rilevato l'ultimo giorno lavorativo di maggio e dicembre di ciascun anno sarà applicato il primo luglio per la rilevazione di maggio e il primo gennaio per la rilevazione di dicembre.</p> <p>Qualora il parametro di indicizzazione, per eventi eccezionali o comunque legati all'andamento del mercato dovesse scendere al di sotto dello zero, il finanziamento continuerà ad essere remunerato dai soli punti di maggiorazione previsti.</p>
Costo per documento	<p>Il costo "per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono.</p> <p>Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento</p>